

Bonus Sud ammesso anche per le imprese con redditi agrari

Agevolazioni

La Cgt di Bari supera il diverso orientamento della circolare 34/E/2016

Claudio Leone

Disco verde per il bonus Sud a tutte le imprese – così come definite dal Codice civile (articolo 2082) – e non solo ai titolari di reddito di impresa ex articolo 55 del Tuir (Dpr 917/86). La Cgt di primo grado di Bari (sentenza 1536/1/24, presidente Silvestri, relatore Vigorita) arriva a questa conclusione nel ricorso proposto da un'impresa agricola, produttrice di redditi agrari ex articolo 32 del Tuir. L'impresa, in particolare, aveva fruito del credito di imposta previsto dall'articolo 1, commi 98-108 della legge 208/2015, superando la tesi restrittiva contenuta nella circolare delle Entrate 34/E del 3 agosto 2016.

Il caso

Un'azienda agricola situata in Puglia nel corso del 2019 utilizza in compensazione un *tax credit* di 49.500 euro derivante da un investimento in beni strumentali di 110.000 euro, effettuato in base alla legge 208/2015 e convalidato in sede di controllo automatizzato dagli uffici dell'Agenzia.

A questo punto la direzione provinciale di Bari – in ossequio a quanto affermato nella circolare 34/E/2016 – contesta che i beneficiari del credito d'imposta devono essere esclusivamente le imprese produttive di reddito ex articolo 55 del Tuir. Da qui la notifica all'impresa agricola di un atto di recupero del credito

d'imposta 2019, ritenuto dai funzionari del Fisco inesistente.

La decisione

Nella pronuncia i giudici sottolineano che le Entrate non hanno contestato né l'esistenza dell'investimento né l'entità del bonus. Inoltre, ricordano che è pacifico che l'interpretazione della norma tributaria contenuta in circolari, risoluzioni e risposte parlamentari non vincola né i giudici né i contribuenti, e dunque non costituisce fonte di diritto. Tra le tante, il collegio cita le pronunce della Cassazione 5937/2017 e 5137/2014.

La sentenza si sofferma poi sull'interpretazione logica da dare alla norma. Vi si legge: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (c.d. interpretazione letterale), che, nella specie individua i beneficiari del credito di imposta – bonus sud nelle "imprese", e della intenzione del legislatore (c.d. interpretazione logica), che nella specie, indice a ravvisare lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare con l'emanazione della legge agevolativa nell'incoraggiamento verso gli "imprenditori" che effettuino nuovi investimenti in aree svantaggiate».

Il collegio ricorda inoltre che la legge istitutiva contiene alcune esclusioni (ad esempio nel settore siderurgico o finanziario) ma non esclude le imprese agricole. Né ha valore ostativo quanto affermato dal Mef nel *question time* 45-05072 dell'8 marzo 2022, secondo cui gli aiuti alle imprese operanti nel settore agricolo che acquistano beni strumentali nuovi sono concessi entro i limiti previsti dalla normativa europea per gli aiuti di Stato.